MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 7

Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Ai commi 12, lettera b), e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: "interesse pari al tasso legale," sono sostituite dalle seguenti: "interesse pari al costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti".

Versione in vigore dal 24 luglio 1995, non più in vigore dal 23 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296
Capo	I — Norme di sostegno e rilancio dell'edilizia pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sostegno-ed-il-rilancio-dell-edilizia-296-1995/art-7-tasso-d-interesse-per-l-alienazione-degli-alloggi-di-edilizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it